



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

INFORMATIVA ASSEGNO DI MATERNITA' Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 Art. 74 (già Legge 448/1998 Art. 66) –

DESCRIZIONE :

L'Assegno di Maternità comunale è un'agevolazione assistenziale **concessa** dall'Amministrazione Comunale di residenza ai sensi dell' Art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 e successivamente **liquidata** dall'INPS, previa specifica richiesta da parte della richiedente e verifica dei requisiti ai fini di riconoscimento del beneficio.

CHI PUO' RICHIEDERLO :

L' assegno di maternità può essere richiesto dalla madre **disoccupata e casalinga** che **NON SVOLGE NESSUNA ATTIVITA' LAVORATIVA** o che **non può far valere almeno 3 mesi di contributi previdenziali negli ultimi 18 mesi.**

L'assegno può essere richiesto dalla madre del bambino/a (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta e in casi particolari da altri soggetti), **perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adoattivo.**

Tuttavia , in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria, a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, **all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica** della persona che lo riceve in affidamento preadottivo **è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.**

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve perciò **avere il bambino/a nel proprio stato di famiglia e convivere effettivamente con lui/lei.**

Possono INOLTRE richiedere l'Assegno di Maternità Comunale:

- la madri di bambini in affidamento preadottivo;
- le madri dei bambini ricevuti in adozione senza affidamento;
In Tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono aver superato 18 anni;
- neonati riconosciuti soltanto dalla madre;
- neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l'assegno può essere erogato per la quota intera (cinque mensilità);

CHI NON PUO' RICHIEDERLO:

Non possono richiedere l'Assegno di Maternità comunale:

- le madri lavoratrici;
- le madri lavoratrici precarie: sono richiesti almeno 3 mesi di contributi versati per maternità nel periodo

compreso tra 9 e 18 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino/a nella famiglia anagrafica affidataria preadottiva o adottante senza affidamento);

- le madri in disoccupazione NASPI, mobilità o cassa integrazione;
- le madri licenziate o che si sono licenziate;
- le madri lavoratrici in gestione separata, ecc.

Alle sopraindicate categorie spetta invece l'Assegno di Maternità Statale. Si tratta di una prestazione assistenziale a carico dello Stato e pagata dall'INPS. La domanda deve essere presentata esclusivamente all' INPS per via telematica.

NON possono inoltre richiedere l'Assegno di Maternità comunale:

- le madri che sono state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- le madri minorenni (possono presentare la richiesta soltanto i loro tutori o chi esercita la potestà genitoriale);
- le madri non residenti nel Comune di Nocera Inferiore;
- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se è interdetta;
- le madri cittadine extracomunitarie in possesso del solo Permesso di Soggiorno;
- le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui;
- le madri che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
- le madri che abbiano già usufruito dell'Assegno di Maternità concesso dall'INPS ai sensi dell'Art. 49 comma 8 della Legge n. 448/98);
- le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'Assegno di Maternità;
- le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla;

ATTENZIONE L'ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAL COMUNE NON E' CUMULABILE CON QUELLO CONCESSO DALL'INPS AI SENSI DELL'ART. 49 comma 8 DELLA LEGGE 488/99

REQUISITI NECESSARI:

I requisiti necessari per beneficiare dell'Assegno di Maternità Comunale sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Nocera Inferiore al momento della presentazione della domanda;
- avere un valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., che rientra nei limiti di reddito indicato dall'INPS annualmente con propria Circolare;
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- cittadinanza non comunitaria in possesso del **Permesso di Soggiorno di lungo periodo- CE** ovvero coniugata con cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (D. Lgs. 286/98);
- cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato/asilo politico, apolide, con protezione sussidiaria, con permesso unico di lavoro, **ecc.** (oppure ne deve essere in possesso il coniuge – D. Lgs. n. 251/07);
- per coloro che non possiedono ancora la carta di Soggiorno di lungo periodo o Permesso di Soggiorno CE, fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio del titolo di soggiorno stesso;
- essere **casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro** per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno indicato annualmente dall'INPS con propria circolare;
- il figlio/a se non è nato/a in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno, e deve essere iscritto sul Permesso di Soggiorno di uno dei genitori;

ISEE:

A seguito della riforma dell'ISEE (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) l'assegno di Maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto in sede di elaborazione della D.S.U. è **necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.**

Il valore ISEE che rientra nei limiti di reddito per beneficiare del contributo è **indicato dall'INPS annualmente con propria circolare.**

Si informa che qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni o difformità, rilevate in esito ai controlli fra quanto dichiarato nella DSU ISEE, il cittadino richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU ISEE, con attestazione ISEE priva di omissioni ovvero difformità nel termine per la conclusione del procedimento amministrativo, consegnando la documentazione stessa presso gli uffici del Servizio Politiche Sociali.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia di un valido Documento di Identità della richiedente (es. Carta di Identità o altro documento equipollente) e del Codice Fiscale;
- attestazione ISEE valida nell'anno di riferimento
- copia del CODICE IBAN bancario o postale dattiloscritto intestato/cointestato al/alla richiedente;
- in caso di separazione legale, copia del Provvedimento di separazione;
- copia del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadino/a extracomunitario o copia della ricevuta di avvenuta richiesta del Permesso;
- fotocopia del Permesso di Soggiorno del bambino/a, in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentare fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio del titolo di soggiorno del minore;
- copia dello Status di rifugiato/asilo politico;
- copia dello Status di protezione sussidiaria;
- copia del Permesso Unico per Lavoro o con autorizzazione al lavoro;
- copia del soggiorno legale in almeno due Stati membri dell' U.E;
- copia dello status di cittadino/a lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia.

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' COMUNALE:

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed è **indicato dall'INPS annualmente con propria Circolare, nel limite massimo di cinque mensilità.**

PAGAMENTO:

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento lo comunica a chi ha presentato la richiesta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda **va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore** nella scheda anagrafica del richiedente (nell'ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo)

Tutti i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena esclusione.